

La proposta del pacchetto di regolamenti della Commissione Europea per la Politica di Coesione post 2020

**Informativa Commissione I – seduta
del
23 luglio 2018**



UNIONE EUROPEA



Alcuni aspetti positivi della proposta, che accoglie diverse proposte della RER e Italiane

Viene fatta una riduzione «contenuta» della rubrica dedicata (rispetto alle ipotesi circolate di -30%)

La proposta di riduzione si assesta complessivamente al **10%** e impatta maggiormente sul Fondo Coesione, di cui beneficiano i paesi dell'Est Europa, riequilibrando la **distribuzione territoriale** del FESR e FSE per il 2021-27 **a favore dei paesi mediterranei**

Aumentano le risorse per il nostro Paese (+6% pari a circa 2,3 mld di Euro)

Si conferma la governance multilivello: gestione condivisa, che vede Commissione europea, Governi nazionali e Regioni condividere le scelte della programmazione, valorizzando il principio di addizionalità e sussidiarietà

Le priorità strategiche (1)

- un'**Europa più intelligente** mediante innovazione, anche attraverso la cooperazione tra reti di Regioni lungo le catene del valore, e trasformazione industriale
- un'**Europa più connessa** attraverso la digitalizzazione
- un' **Europa più verde** attraverso investimenti nella transizione energetica, le energie rinnovabili e la lotta ai cambiamenti climatici,

Le priorità strategiche (2)

- un'**Europa più sociale** (focus per FSE) che sostenga gli obiettivi del Pilastro europeo dei diritti sociali, attraverso investimenti **sull'occupazione di qualità**, il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione, le competenze, l'inclusione e la lotta alla povertà attraverso la modernizzazione dei sistemi e dei servizi di protezione sociale
- un'**Europa più vicina ai cittadini** che sostiene strategie di sviluppo gestite a livello locale e uno sviluppo urbano sostenibile in tutta la UE

Le priorità strategiche (3)

Due priorità orizzontali:

1. **institutional building** e rafforzamento dei meccanismi di governance (per iniziative di accompagnamento e scambio, anche a sostegno di altre amministrazioni)
2. **sinergia tra programmi regionali** nell'ambito dell'obiettivo investimenti per la crescita e l'occupazione e i programmi finanziati nell'ambito dell'obiettivo **Cooperazione Territoriale Europea**.

La Cooperazione Territoriale Europea (CTE)

- Il regolamento specifico sulla Cooperazione Territoriale Europea introduce una nuova componente che finanzia gli **investimenti in innovazione interregionale**, attraverso la commercializzazione e scaling-up di progetti di innovazione che possano favorire lo sviluppo delle catene di valore europee
- Viene **rafforzato il collegamento** tra Programmi transnazionali e Strategie Macroregionali e proposto il superamento dei programmi transfrontalieri marittimi, inglobati nei transnazionali di bacino marittimo. In questo contesto diventa strategico il **posizionamento della Regione Emilia-Romagna nell'area adriatica** e del Mediterraneo orientale, anche in vista di una continuità di gestione del programma ADRION

Diminuisce il co-finanziamento europeo, restano i vincoli di stabilità e viene reintrodotta la regola N+2

- L'abbassamento del **tasso di co-finanziamento UE** - *dall'85% al 70% per le regioni meno sviluppate (Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, cui si aggiungono Sardegna e Molise che erano nel 14-20 in transizione), dal 60 al 55% per le regioni in transizione (che nel 21-27 sono Abruzzo, Umbria e Marche) e dal 50 al 40% per le regioni più sviluppate* - rappresenta in prospettiva una **sfida per i bilanci regionali** delle Regioni centro-nord
- Una criticità dal lato della spesa è rappresentata dalla reintroduzione della regola N+2 per il disimpegno automatico

Si indebolisce l'approccio territoriale

- **L'esclusione del FEASR dal quadro strategico comune** con la Politica di Coesione, che riflette una visione dello sviluppo rurale in qualche modo “ancillare” al primo pilastro della Politica Agricola Comune, toglie al FEASR la funzione di strumento che integra i Fondi FSE e FESR nelle politiche di sviluppo
- **collegamento del FSE con il semestre europeo** (viene introdotto l'obbligo di allocare “adeguate” risorse FSE su interventi collegati ai Programmi Nazionali di Riforma e alle **raccomandazioni specifiche per paese**) e aggancio al **Pilastro sociale**, in una rubrica autonoma rispetto alla coesione

Si indebolisce l'approccio territoriale

VINCOLI DI CONCENTRAZIONE PER FSE

gli Stati Membri devono allocare almeno il **25%** di FSE agli obiettivi legati **all'inclusione sociale**, e almeno il **2%** per contrastare la **deprivazione materiale**;

gli Stati Membri con una percentuale di NEET 15-29 superiore alle media EU nel 2019 devono allocare almeno il **10%** di FSE ad azioni targettizzate e **riforme strutturali** per supportare **occupazione giovanile, transizione scuola lavoro o reinserimento** nel sistema di istruzione e formazione, in particolare attraverso l'attuazione della Garanzia Giovani

Prossimi passi

Nei prossimi mesi le Regioni dovranno ulteriormente attivarsi per far sentire la propria voce a Bruxelles:

- per **sostenere la continuità** delle scelte strategiche sulla **politica di Coesione**, che saranno certamente osteggiate dai paesi che vedono un taglio drastico delle proprie allocazioni storiche. E' fondamentale il ruolo del **Comitato delle Regioni** e delle diverse commissioni al Parlamento Europeo ed il lavoro di lobbying delle reti di Regioni cui aderiamo.
- per **contestare il taglio** drastico operato **PAC e Sviluppo Rurale** nelle proposte della Commissione (in particolare al secondo pilastro)
- per **rigettare qualunque approccio che centralizza a livello nazionale la programmazione**, di fatto tagliando fuori le autorità regionali in **violazione del principio di sussidiarietà**

Prossimi passi

... ma anche a **livello nazionale**

attraverso la Conferenza delle Regioni, e nelle interlocuzioni con Governo e Parlamento.

Pertanto sarà cruciale la definizione di una Posizione regionale congiunta tra Giunta e Assemblea Legislativa che potrà essere formalizzata in una Risoluzione ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012.